



# CITTA' DI TORINO

Direzione Cultura, Educazione, Gioventù  
Area Servizi Educativi  
Servizio Assistenza Scolastica Scuole Obbligo

***CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO***

***SPECIALISTICA CESM***

***PROCEDURA RISTRETTA***

***IMPORTO PRESUNTO A BASE D’ASTA DI COMPLESSIVI***

***EURO 510.000,00 OLTRE IVA***

***PERIODO SETTEMBRE 2014 – GIUGNO 2017***

***(aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa)***

**CIG N. 5719371E3E**

## **SOMMARIO**

### **SEZIONE I – MODALITA' DI GARA**

- Art. 1 – Oggetto del Servizio
- Art. 2 – Durata e Valore del Contratto
- Art. 3 – Requisiti di Partecipazione e Ammissibilità alla Gara
- Art. 4 – Presentazione dell'offerta
- Art. 5 – Criterio di aggiudicazione
- Art. 6 – Aggiudicazione
- Art. 7 – Garanzia a corredo dell'offerta
- Art. 8 – Garanzia di esecuzione
- Art. 9 – Sicurezza - D.U.V.R.I.
- Art. 10 – Cessione di Contratto e di Credito
- Art. 11 – Subappalto
- Art. 12 – Spese di Gara
- Art. 13 – Fallimento o Altre Cause di Modifica della Titolarità del Contratto
- Art. 14 – Domicilio e Foro Competente

### **SEZIONE II – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI PER L'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

Premessa

- Art. 15 – Il progetto
- Art. 16 - Personale
- Art. 17 – Oneri a carico della Città
- Art. 18 – Oneri a carico dell'affidatario
- Art. 19 – Avvio del servizio
- Art. 20 – Controlli Qualitativi e Quantitativi - Soggetti Abilitati e Modalità di Effettuazione
- Art. 21 – Caratteristiche delle Prestazioni
- Art. 22 – Assicurazioni
- Art. 23 – Pagamenti
- Art. 24 – Modifiche del Contratto per Esigenze dell'Utenza
- Art. 25 – Penalità
- Art. 26 – Risoluzione del Contratto
- Art. 27 - Recesso
- Art. 28 – Osservanza di Leggi e Decreti
- Art. 29 – Privacy
- Art. 30 – Trattamento dei Dati Personali
- Art. 31 - Informazioni

### **ALLEGATI**

Allegato 1 – DUVRI (Dichiarazione di ottemperanza all'interno del DUVRI)

Allegato 2 – Traccia del progetto

Allegato 3 - Prescrizioni per il servizio di trasporto e accompagnamento scolastico

## **SEZIONE I - MODALITA' DI GARA**

### **Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'appalto ha per oggetto la gestione triennale del servizio denominato "Specialistica-CESM" da svolgersi sia presso i locali di via Cena 6 che presso le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Le attività, in entrambi i casi, sono rivolte a bambini e ragazzi con disabilità grave e gravissima in età 6-16.

Il servizio descritto nel presente Capitolato speciale e nei relativi allegati rientra fra quelli previsti all'art. 20 del Codice dei Contratti Pubblici (appalti di servizi elencati nell'allegato II B); norme di cui al D.Lgs 163/2006 sono applicate solo in quanto strettamente richiamate nel presente capitolato e nel bando e nell'articolo 20 sopra citato.

L'appalto avrà perciò luogo con il sistema della procedura ristretta, ai sensi dell'art. 55, comma 2 e 6, D.Lgs 163/2006 e del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. 2011 08018/003) esecutiva dal 24 settembre 2012 ed in analogia a quanto indicato all'articolo art. 83 del D.Lgs 163/2006 per la valutazione dell'offerta .

L'importo triennale complessivo presunto della gara a base d'asta è pari ad Euro 510.000,00 oltre IVA.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., sono pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi di interferenza è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato n. 1 (DUVRI).

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 Responsabile della procedura di gara è il Dott. Cinzio TOLOMEI

### **Art. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**

Il servizio decorre dalla data di stipulazione del contratto o dalla redazione del verbale di consegna, ed avrà luogo da settembre 2014 a giugno 2017 con apertura all'utenza secondo il calendario scolastico e comunque per 34 settimane annue.

La Città ha facoltà di procedere ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettere a) e b), del D.Lgs n. 163/2006 per l'affidamento di ulteriori servizi come previsto dal suddetto articolo, previa richiesta di disponibilità da parte dell'impresa aggiudicataria; in tal caso il prezzo dell'appalto, quale risulterà in sede di aggiudicazione, sarà assoggettato, alla scadenza del contratto, ad un aggiornamento secondo le modalità stabilite dall'art. 115 del D.Lgs suddetto.

La Città, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà - previa assunzione di provvedimento motivato che preveda un equo indennizzo per l'aggiudicatario - di recedere dal contratto, con preavviso di giorni trenta.

L'affidamento del servizio per il secondo anno e terzo anno di servizio è subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per assumere l'impegno di spesa e quindi contrarre l'obbligazione contrattuale con l'aggiudicatario

La Civica amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori affidamenti nei modi e termini di cui all'art. 57 comma 5 del D. Lgs. 163/2006.

La Città inoltre si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

### **Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' ALLA GARA**

#### **Soggetti ammessi a partecipare**

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006; le Associazioni e gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti, iscritti alla C.C.I.A.A. in possesso di partita IVA e di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio.

E' ammessa la partecipazione di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.Lgs 163/2006, anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs.

I soggetti che intendono partecipare dovranno presentare, entro il termine stabilito nell'avviso di gara stessa, *richiesta d'invito in lingua italiana in bollo*, ovvero in carta semplice per i soggetti esenti, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, contenenti le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili e così come previsto dall'art. 46 del D.Lgs 163/2006 , attestanti:

- 1) iscrizione ad una Camera di Commercio con le seguenti indicazioni: natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, codice fiscale e partita IVA nonché le generalità degli amministratori e legali rappresentanti;
- 2) inesistenza delle circostanze previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006;
- 3) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999) ovvero, qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla legge n. 68/1999;
- 4) di aver gestito progetti di integrazione educativa su attività analoghe a quanto previsto dal presente capitolato (assistenza specialistica, attività di supporto all'handicap, anche in centri estivi e CESM, educativa territoriale con minori disabili) nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando) (2011/2012; 2012/2013; 2013/2014 (per il 2014 sino alla data di pubblicazione del bando) indicando i periodi, gli Enti affidatari (o se trattasi di gestione in proprio), il numero di casi seguiti, evidenziando inoltre l'assenza di contestazioni d'addebito o rilievi in merito (in caso di presenza di contestazioni o rilievi indicare l'esito degli stessi) ricomprese eventuali revoche di contratto intervenute. Dall'elenco di cui sopra dovrà risultare che il concorrente ha effettuato nel triennio servizi di importo complessivo almeno pari ad Euro 136.000,00

*Deve essere inoltre comunicato indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 del D. Lgs. n. 163/06.*

Nel caso in cui la richiesta di partecipazione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, si precisa che ad eccezione del punto 4), che può essere dichiarato da un solo componente del raggruppamento, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.

In ordine ai requisiti di cui al punto 4, si precisa che debbono essere posseduti in misura maggioritaria dal mandatario (capogruppo).

Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Sono esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

I concorrenti, relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti dal presente articolo, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 163/2006.

Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 i requisiti richiesti possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

La Città, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs 163/2006 di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **Art. 4 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

I concorrenti in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare apposita documentazione, di cui di seguito, nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dalla lettera d'invito:

- 1) ***istanza di ammissione in bello*** ovvero in carta semplice per i soggetti esenti, sottoscritta dal legale rappresentante, e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in lingua italiana, contenente le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili:
  - a) il permanere dell'inesistenza delle cause ostative di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/06
  - b) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;
  - c) l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all'art. 118 del D.Lgs 163/2006 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità di cui all'**art. 11** del Capitolato speciale;
  - d) che il servizio offerto corrisponde alle specifiche ed ai requisiti minimi indicati nel presente Capitolato speciale e nei relativi allegati che ne sono parte integrante;
  - e) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato speciale, nonché di accettare espressamente le clausole risolutive del contratto di cui all'**artt. 24, 25 e 26** del presente Capitolato speciale (art. 1456 del C.C.);
  - f) di aver valutato, nella determinazione del prezzo offerto, tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal Capitolato speciale;
  - g) di essere in possesso, o di impegnarsi, a stipulare polizza di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio nonché quant'altro indicato nell'art. **22**, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione;

- h) il possesso di una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio metropolitano (Torino e Provincia), con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio o di impegnarsi a stabilirla entro dieci giorni dall'aggiudicazione e comunque non più tardi della data di inizio del servizio;
- i) il possesso, in capo al personale incaricato del servizio, dei requisiti professionali previsti dall'art. 16 del presente Capitolato speciale;
- j) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008;
- k) dichiarazione di ottemperanza (all. n. 1, all'interno del DUVRI)
- l) *(in alternativa)* **a) di non essere** in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; **oppure b) di essere** a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente offerta; **oppure c) di non essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta
- m) di impegnarsi a rispettare, per i propri addetti, il CCNL di categoria sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, nonché i trattamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e, a richiesta della Città, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi; per il personale e per le attività, per cui questa è obbligatoria, ad assicurare, inoltre, la copertura INAIL.
- n) di NON avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/01, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 190/2012);
- o) di impegnarsi al rispetto del codice etico della Città (allegato n. 2 al Regolamento per la Disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 n. mecc. 201108018/003) e del Codice di Comportamento della Città, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, n. mecc. 201307699/004([www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm-doc/cod\\_comportamento\\_torino.pdf](http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm-doc/cod_comportamento_torino.pdf));
- p) di attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. n. 39/2014 relativo all'attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio non è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'articolo 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313.;

Il concorrente dovrà inoltre:

- autorizzare la Città a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione al procedimento qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla procedura, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. n. 163/06" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. 10/02/2005, n. 30 (*Codice della Proprietà Industriale*).La busta in

questione sarà poi, per tutta la durata della gara, conservata sigillata ed utilizzata solamente in seguito, innanzitutto in occasione delle comunicazioni da inviare ai concorrenti relativamente agli atti accessibili. Il giudizio di congruenza delle ragioni addotte per giustificare il diniego spetta comunque alla Città non potendosi accettare motivazioni palesemente pretestuose o inconferenti. In assenza della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, ai concorrenti che lo richiedono.

L'impresa dovrà inoltre comunicare:

- **indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art.79 comma 5 del D.Lgs, 163/2006**
  - il numero telefonico ed il numero di fax;
  - numeri di posizione INPS e INAIL, indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa nonché il contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti ed il loro numero;
  - numero della partita IVA;
  - codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell'ultima dichiarazione IVA);
  - indicazione della sede del servizio principale competente, indirizzo, n. telefonico, e-mail e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;
- 2) ***l'originale comprovante il versamento della garanzia a corredo dell'offerta.***  
L'importo della garanzia è pari al 2% dell'importo posto a base di gara. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs 163/2006 nonché come specificato al successivo art. 7 del Capitolato speciale;
- 3) ***relazione tecnica contenente il progetto***, in unica busta chiusa con copia in cartaceo e copia su supporto informatico, sottoscritto dal legale rappresentante, per la gestione del servizio di specialistica CESM, corredato della documentazione ritenuta utile a consentire un'esauriente e completa valutazione dello stesso. *Il progetto inoltre non potrà superare le 20 pagine e dovrà essere redatto secondo le indicazioni di cui all'allegata traccia di riferimento (Traccia del progetto – allegato n. 2, del presente Capitolato speciale).* . *Il mancato rispetto delle modalità di presentazione del progetto comporterà l'esclusione dalla gara.* La relazione tecnica potrà eventualmente essere corredata da ulteriore documentazione ritenuta utile a consentirne un'esauriente e completa valutazione.
- 4) ***l'offerta economica***, in busta sigillata, dovrà specificare la percentuale di ribasso rispetto al valore posto a base di gara indicando inoltre il prezzo offerto dall'impresa per l'effettuazione del servizio al netto dell'IVA per l'intero periodo contrattuale

Non sono ammesse offerte al rialzo.

In caso di mancata corrispondenza fra i due valori sarà considerato valida la percentuale di ribasso.

Si precisa che, a seguito della sopraggiunta abrogazione dell'art. 86 c. 5 D.lgs. 163/2006, è facoltà della ditta concorrente specificare le spese come di seguito indicato:

- educatori
- educatori ad elevata professionalità
- coordinatore
- operatori/assistenti
- supervisione e formazione

- spese generali compresi materiali didattici e di pulizia
- spese attività sperimentali e/o innovative
- manutenzione ordinaria dei locali
- assicurazione
- sicurezza

indicando in un prospetto il costo annuale della gestione, suddiviso dettagliatamente per ogni voce che concorre alla formazione del costo complessivo, indicare il CCNL applicato, e l'inquadramento funzionale relativo agli addetti al servizio, nonché il relativo costo orario.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 163/2006, si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

Nell'offerta economica dovrà comunque essere indicato, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l'importo dei costi aziendali per la sicurezza che saranno affrontati dall'impresa nel corso dell'esecuzione del servizio

- 5) **documento PASSOE** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi a sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
- 6) *ricevuta comprovante il versamento di € 70,00 (settanta/00) a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici* (istruzioni in vigore dal 1° maggio 2010 contenute sul sito Internet: [www.avcp.it](http://www.avcp.it)).

In caso di partecipazione in R.T.I. è sufficiente un solo documento PASSOE valevole per l'intero raggruppamento.

La documentazione sopra indicata deve essere presentata in un unico plico come segue:

- istanza di partecipazione in bollo, garanzia a corredo dell'offerta, ricevuta comprovante versamento AVCP e documento PASSOE inserite nel plico senza busta sigillata
- la relazione tecnica contenente il progetto per la gestione del servizio, inserito nel plico e contenuto in busta sigillata riportante la dicitura "contiene la relazione tecnica"
- offerta economica, eventualmente corredata degli elementi giustificativi dei prezzi, inserita nel plico e contenuta in busta sigillata riportante le dicitura "contiene offerta economica".

In caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi, l'offerta, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 dovrà:

- essere congiunta;
- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Inoltre, nel caso in cui sia un consorzio a partecipare alla gara, l'offerta dovrà indicare quale tra i soggetti consorziati eseguirà il servizio e la medesima dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio.



Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Città, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori.

Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete o comunque condizionate non saranno ritenute valide.

**Ai sensi dell'articolo 46, comma 1 bis del D.lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta economica e tecnica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati dagli operatori economici in sede di gara potrà avvenire ai sensi dell'art. 6 bis del D. Lgs. n. 163/06 e della deliberazione dell'AVCP n. 111/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

L'operatore economico effettuata la registrazione al sistema AVCPASS tramite l'apposita area dedicata al sistema AVCPASS, dovrà inserire a sistema i documenti relativi la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal presente Capitolato in copia conforme sottoscritta digitalmente. La stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti mediante il sistema AVCPASS e se necessario inviterà il concorrente a produrre la documentazione al sistema AVCPASS assegnandoli un termine non inferiore a 10 gg per adempiere.

## **Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Le offerte pervenute saranno esaminate dalla commissione giudicatrice la quale attribuirà i punteggi, sulla scorta degli elementi di giudizio rilevabili dalla documentazione

presentata in merito al progetto di gestione del servizio, e all'offerta economica complessiva, tenendo conto dei seguenti criteri di attribuzione del punteggio massimo:

**Prezzo:** punteggio *fino a 25 punti*, attribuito mediante l'assegnazione del punteggio massimo relativo all'offerta con il ribasso più conveniente, che costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente equazione:

$$PUNTEGGIO = 25 \times \text{ribasso offerto} : \text{ribasso più conveniente}$$

**Progetto:** *fino a 75 punti*, così suddivisi:

<p><b>MODELLO TEORICO - OPERATIVO</b></p> <p>Scelte aziendali sul tema della disabilità e in particolare dell'inclusione scolastica (obiettivi e metodologie per il loro raggiungimento)</p>	<p>min 6 – max 30</p>	<p>a) obiettivi e finalità del contesto educativo</p> <p>b) Contenuti, tecniche e strumenti degli interventi educativi per il sostegno all'autonomia e/o il benessere per i bambini / ragazzi con DPS e autismo e loro fondamenti teorico-metodologici</p> <p>c) Contenuti, tecniche e strumenti degli interventi educativi per il sostegno all'autonomia e/o il benessere per i bambini / ragazzi con grave disabilità, da attuarsi a scuola in contesti inclusivi e individualizzati;</p>	<p>max 5</p> <p>max 15</p> <p>max 10</p>
<p><b>MODELLO ORGANIZZATIVO</b></p> <p>Modalità gestionali e di coordinamento del progetto:</p>	<p>min 5 – max 25</p>	<p>a) la struttura organizzativa: organigramma funzionigramma descrizione dei processi e delle procedure organizzative: articolazione dei tempi di lavoro del personale in relazione alla realizzazione dei progetti</p> <p>b) relazione con la scuola</p> <p>c) relazione con gli altri attori della rete</p> <p>d) modalità di coinvolgimento delle famiglie</p>	<p>max 10</p> <p>max 5</p> <p>max 5</p> <p>max 5</p>
<p><b>GESTIONE RISORSE UMANE</b></p> <p>Risorse umane e loro gestione :</p>	<p>min 2 – max 10</p>	<p>a) Modalità di reclutamento del personale e professionalità impiegate e sostituzione</p> <p>b) Formazione: analisi delle esigenze formative, proposte qualitative e quantitative (contenuti, modalità e tempi) Supervisione: obiettivi del supporto in itinere al lavoro del personale, quanto, come, quando, ecc.</p>	<p>max 4</p> <p>max 6</p>
<p><b>MONITORAGGIO E VALUTAZIONE</b></p>	<p>min 2 – max 10</p>	<p>a) strumenti di verifica e valutazione ex ante in itinere ex post con definizione di indicatori e standard</p>	<p>max 7</p>

Strumenti di valutazione e di autovalutazione		afferenti sia agli interventi che ai progetti  b) strumenti e modalità per rilevare la qualità percepita dalle famiglie	max 3
---	--	---	-------

Non potranno accedere alle fasi successive della gara le offerte i cui progetti non raggiungano per ciascuna area il punteggio minimo previsto, come si evince dalla precedente tabella.

I punteggi attribuiti risulteranno dalla media dei punteggi discrezionali assegnati dai singoli Commissari.

Costituisce elemento di qualità e considerazione una trattazione che

- a. evidenzi gli aspetti di complessità e le strategie e modalità per la loro gestione;
- b. illustri buone prassi;
- c. proponga aspetti di innovazione e sperimentazione, anche con risorse esterne al servizio, ad implementazione dell'offerta educativa
- d. preveda documentazione
- e. preveda iniziative e risorse che costituiscano valore aggiunto alle prestazioni ed agli interventi del servizio

Al capitolato è allegato uno schema da utilizzare per la stesura del progetto (all. n. 2).

### **Art. 6 –AGGIUDICAZIONE**

In analogia a quanto indicato agli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 163/2006 il servizio sarà aggiudicato in via provvisoria al concorrente che avrà presentato *l'offerta economicamente più vantaggiosa*, ottenendo il miglior punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi realizzati per ogni criterio di aggiudicazione sia tecnico sia economico.

La Città si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non soddisfacenti, sia sotto il profilo qualitativo che in quello economico.

L'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.lgs. 163/2006 alla valutazione della congruità delle offerte.

Nei confronti delle offerte anormalmente basse si procede ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 163/2006 e con il procedimento di verifica e di esclusione di cui all'art. 88 del medesimo Decreto.

La gara sarà valida anche con una sola offerta; in ogni caso l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.lgs. 163/2006, di non procedere ad aggiudicazione se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione avverrà sotto la condizione che la Ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38 del D.lgs. 163/2006.

L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di gara.

L'affidamento, infine, sarà subordinato alle risorse effettivamente rese disponibili per la copertura delle spese relative.

A seguito del riscontro positivo delle verifiche di cui sopra e della presentazione della documentazione richiesta, la Civica Amministrazione inviterà l'aggiudicatario alla stipulazione del contratto di affidamento del servizio che avverrà mediante atto pubblico.

## **Art. 7 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA**

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia pari al 2% dell'importo posto a base di gara pari ad Euro 10.200,00.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema; per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve dichiarare, il possesso del requisito, o documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia può essere costituita con le modalità di cui all'art. 75, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità indicate per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 8. La garanzia, deve essere corredata da:

- a) impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Città, nel corso della procedura;
- b) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006;
- c) previsione dell' espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del c.c. e la previsione dell'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Civica Amministrazione.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatrici avverrà nei termini previsti all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora non fosse possibile perfezionare l'affidamento per fatto del gestore, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

## **Art. 8 - GARANZIA DI ESECUZIONE**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell' IVA, con le modalità di cui all'art. 113 del del D.Lgs. 163/2006.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 40 comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato, a mezzo fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58..

Le firme dei rappresentanti degli istituti di Credito, delle Società di Assicurazione o degli Intermediari finanziari dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Città

La garanzia non potrà ritenersi scaduta fintanto che non verrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione da parte della Città.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Città, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva verrà restituita alla ditta aggiudicataria a completamento del servizio ad esito favorevole del controllo del materiale fornito e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni contrattuali, la Città potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con lo stesso, a maggiori spese di questo, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.

#### **Art. 9 – SICUREZZA - D.U.V.R.I.**

I partecipanti alla gara hanno la facoltà di presentare, insieme all'offerta, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi d'interferenza", di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'allegato "1" al presente capitolato. La "comunicazione generale dei rischi" riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi (c.d. "rischi standard").

La mancata esibizione di tale documento con l'offerta tecnica non costituisce causa di esclusione. Tuttavia l'Amministrazione potrà eventualmente richiederne la presentazione all'aggiudicatario e si riserva di richiedere le informazioni ivi contenute qualora ciò fosse ritenuto utile o opportuno per le valutazioni da effettuarsi nel corso della procedura di gara.

Inoltre, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato "1", conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara, saranno oggetto di specifica valutazione nelle modalità introdotte dal D.L. 106/2009 al comma 3/ter art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

L'aggiudicatario dovrà essere disponibile – in presenza di rischi di interferenza - per il sopralluogo congiunto finalizzato alla compilazione del verbale della riunione di cooperazione e coordinamento.

L'impresa aggiudicataria è comunque tenuta ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione della fornitura, tutte le misure individuate dal datore di lavoro della sede destinataria della fornitura, finalizzate a eliminare o ridurre i rischi da interferenza e a garantire la sicurezza del personale e degli utenti.

Il concorrente dovrà presentare, nell'istanza, "dichiarazione circa l'ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro ed i rischi introdotti negli ambienti di lavoro comunali" (all. n. 2 – all'interno del DUVRI).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sarà allegato al contratto d'appalto ed eventualmente soggetto a successivo adeguamento in funzione dell'evoluzione del servizio.

## **Art. 10 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO**

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Capitolato speciale: il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 81 del Regolamento municipale dei contratti, le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate.

La cessione deve essere notificata alla Città: l'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dal D. Lgs n. 159/11.

## **Art. 11 - SUBAPPALTO**

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006: qualora il concorrente intenda far eseguire alcuni servizi da un soggetto diverso dovrà indicare nell'istanza le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare. In ogni caso il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Civica Amministrazione.

In ogni caso l'aggiudicatario dovrà assumersi la responsabilità del buon andamento della globalità delle attività ad esso affidate.

Il subappalto senza consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere alla Città il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

L'Amministrazione non provvede direttamente al pagamento dei subappaltatori salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 118 del D. lgs. n. 163/06 e s.m.i. . E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da questo corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate

## **Art. 12 – SPESE DI GARA**

Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti sono a carico dell'aggiudicatario, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, che sarà rimborsata al prestatore dalla Città  
In particolare ai sensi dell'articolo 34 comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 le spese per la pubblicazione degli avvisi sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

## **Art. 13 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO**

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e la Città provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

## **Art. 14 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Si applica comunque quanto disposto agli artt. dal 240 al 245 del D. Lgs. 163/2006.

## **SEZIONE II – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI PER L'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

### **PREMESSA**

In ottemperanza alla legge quadro 104/92 all'art. 13 comma 3, che prevede l'obbligo per gli Enti Locali di fornire il supporto all'autonomia e alla comunicazione personale agli alunni con disabilità certificata da anni la Città ha attivato interventi di sostegno diversificati per gli allievi frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado. A questo scopo con deliberazioni G.C. n. 200806799 del 29/12/2008 e n. 20110620 del 15/02/2011 è stato approvato un Protocollo d'Intesa tra la Direzione Servizi Educativi e le Istituzioni Scolastiche che definisce gli impegni reciproci.

Il sistema di interventi messi in atto permette alle scuole di rispondere, in forme diverse, alle varie esigenze connesse al tema dell'assistenza specialistica.

In specifico gli interventi attualmente attivati dalla Città nell'ambito in oggetto sono:

#### **ASSISTENZA SPECIALISTICA - INSEGNANTI COMUNALI**

Sono inseriti nelle classi ove siano presenti allievi con disabilità certificata.

Svolgono la funzione di supporto educativo all'autonomia e alla comunicazione prioritariamente nelle situazioni di maggiore gravità.

#### **SERVIZIO PER DISABILI SENSORIALI CIECHI E SORDI**

Il servizio per disabili sensoriali svolge, sulla base di un progetto individualizzato, interventi educativi di aiuto didattico e all'autonomia personale e di mediazione alla comunicazione.

Il servizio è gestito da Agenzie Educative, attraverso affidamento a terzi tramite accreditamento.

#### **ASSISTENZA SPECIALISTICA – PROGETTI INDIVIDUALIZZATI**

Annualmente, il Servizio Assistenza Scolastica della Direzione Servizi Educativi promuove incontri con le Istituzioni Scolastiche per una valutazione complessiva delle necessità per l'anno scolastico entrante relativamente agli allievi con disabilità. Successivamente il Servizio valuta i progetti presentati dalle scuole e, nell'ambito di criteri predefiniti, assegna alle scuole i finanziamenti necessari alla realizzazione dei progetti nei limiti delle risorse disponibili. Tali progetti sono oggetto di monitoraggio tecnico e finanziario.

#### **ASSISTENZA SPECIALISTICA - INTERVENTI DI ARTITERAPIE (Musicoterapia, danzaterapia, arteterapia e teatroterapia)**

Un gruppo di esperti applica le Artiterapie nel contesto educativo, con classi in cui siano inseriti alunni di competenza. Le scuole annualmente possono richiedere tali attività che vengono assegnate, previa valutazione tecnica, sulla base di criteri predefiniti e nei limiti delle risorse disponibili. Gli esperti osservano le situazioni, definiscono il progetto d'intervento, lo gestiscono e lo verificano, in collaborazione con gli insegnanti.

## ASSISTENZA SPECIALISTICA - ATTIVITÀ DI SUPPORTO E SUPERVISIONE ALLE SCUOLE PER I DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO

L'attività viene effettuata da personale insegnante esperto sui temi dei DPS. Si concretizza in un percorso di affiancamento e di accompagnamento agli insegnanti delle classi ove è in ingresso un bambino con DPS. Attraverso un momento di conoscenza ed osservazione vengono valutate le necessità e le problematicità dei casi al fine di poter attivare, attraverso l'utilizzo delle conoscenze relative ai vari specifici metodi educativi ( Teacch, CCA ecc. ), tutte le strategie utili ad un buon inserimento e alla organizzazione degli spazi e delle modalità di lavoro di lavoro più utili per gli apprendimenti scolastici.

## CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER DISABILI SENSORIALI

Offre a tutti gli interessati un'ampia informazione specifica sulle problematiche relative alla disabilità visiva e uditiva; consulenza per la progettazione e realizzazione di percorsi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti curricolari e di sostegno che operano con disabili sensoriali; consulenze tecniche sull'individuazione e utilizzo di materiale didattico specifico e/o ausili; su richiesta della famiglia o della scuola, testi scolastici adottati nelle versioni Braille o a carattere ingrandito

## SENIOR CIVICI

I Senior Civici operano nelle scuole di Torino dal 2002 e rappresentano una realtà del volontariato cittadino. Posseggono requisiti culturali e personali in grado di offrire un patrimonio di esperienza e professionalità e si rivolgono alle istituzioni scolastiche per collaborare alle necessità di integrazione degli alunni disabili. Questi volontari, tutti diplomati, con prevalente esperienze in campo educativo, assistenziale, sanitario, intervengono nella realtà scolastica, su progetti definiti con le singole scuole e partecipano ad attività sia curricolari che laboratoriali. La loro collaborazione è principalmente di affiancamento e assistenza al progetto educativo.

## ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE

Sono rivolte agli insegnanti e agli studenti. Vengono svolte in collaborazione con Associazioni famiglie e di Promozione/Tutela che risultano essere grandi risorse di esperienze ed idee.

Le attività vengono effettuate nelle classi, sviluppando proposte teoriche, pratiche ed interattive che chiariscono aspetti peculiari delle varie disabilità, forniscono suggerimenti e strategie su come rapportarsi ed essere d'aiuto al compagno, semplificando così i rapporti all'interno delle classi. Da queste attività gli insegnanti possono prendere spunti di lavoro utili per proseguire il lavoro sull'integrazione all'interno della classe.

## DOTAZIONE AUSILI

Il Servizio gestisce un magazzino ausili che vengono dati in prestito d'uso alle scuole di ogni ordine e grado che ne fanno richiesta secondo le modalità ed i tempi già dettagliatamente comunicate nelle circolari specifiche.

## ASSISTENZA SPECIALISTICA - CENTRI EDUCATIVI SPECIALIZZATI MUNICIPALI (CESM)

I Centri Educativi sono strutture che operano, mediante vari laboratori, a favore di ragazzi con disabilità grave o gravissima, frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado. Il personale è costituito da insegnanti e assistenti educativi dipendenti dall'Amministrazione comunale.

Attualmente i 3 CESM sono ubicati in via Cena 5 e 6 e in corso Bramante 75 e sono aperti dalle ore 8.30 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico regionale. Gli alunni vengono accolti sulla base di criteri predefiniti e nei limiti delle risorse disponibili.

Per ogni allievo viene formulato un progetto educativo che, partendo dall'osservazione e dall'analisi dei prerequisiti e requisiti esistenti, permette di stabilire quali obiettivi specifici a breve-medio-lungo termine siano attuabili al C.E.S.M. e a scuola. I progetti sono individualizzati,



sia per attività, sia per modalità di frequenza, hanno scadenza annuale, rinnovabile, devono essere definiti con la scuola e con la rete dei Servizi, essere inseriti nel PEI e non possono superare la metà dell'orario di frequenza scolastica. Gli obiettivi prefissati sono sottoposti a verifica congiunta della rete dei servizi.

I laboratori sono suddivisi in Aree (dell'Autonomia, dell'Espressione Motoria, dell'Espressione Comunicativa e dell'Espressione Manipolativa).

I laboratori possono accogliere anche i gruppi classe, con suddivisione in sottogruppi; l'individuazione del laboratorio per il gruppo classe è subordinata all'effettiva possibilità di inserire proficuamente il ragazzo con disabilità. Un insegnante della scuola dell'obbligo deve sempre essere presente durante l'attività con il gruppo, come responsabile del gruppo classe e per coadiuvare il personale del Centro Educativo nello svolgimento dell'attività.

Le attività con il gruppo classe possono avere durata differenziata.

All'interno del CESH di corso Bramante e nel CESH di via Cena 6 vi sono spazi e progettazioni specificatamente dedicati al lavoro con bambini con Disturbi Pervasivi dello Sviluppo.

Inoltre, i CESH accolgono ragazzi, in orario extracurricolare, proponendo attività educative anche con lo scopo di sostenere la famiglia nella gestione quotidiana.

Alcuni progetti CESH, compresi quelli per alunni con DPS, possono essere attuati presso la scuola di appartenenza.

Le attività individualizzate iniziano contemporaneamente all'apertura dell'anno scolastico e terminano con la chiusura delle scuole.

Il mese di settembre e ottobre è dedicato agli inserimenti dei nuovi iscritti, con modalità che prevedono la conoscenza del bambino all'interno della scuola di appartenenza da parte dell'insegnante del CESH e da un progressivo inserimento del ragazzo all'interno del Centro Educativo. Al termine dell'anno scolastico i CESH organizzano sei settimane di servizio estivo per i propri utenti in situazione di gravità.

Il concetto di "educabilità" è centrale rispetto all'attività svolta nei CESH intendendo con ciò individuare nel disabile, anche gravissimo e pluriminorato, non un fruitore passivo di assistenza, ma un soggetto attivo partecipe del proprio processo educativo.

I C.E.S.M. si propongono l'obiettivo di permettere ai ragazzi di sperimentare una condizione di benessere e di raggiungere il massimo delle proprie capacità in ambito comunicativo, motorio, espressivo, e di autonomia al fine di una migliore inclusione scolastica, sociale e nel contesto familiare.

La modalità operativa, strutturata per laboratori, è costituita da vari percorsi formativi che facilmente si adattano alle esigenze sia dei singoli allievi, che rimangono l'obiettivo primario, sia dei gruppi classe che scelgono di parteciparvi.

L'esperienza di questi anni ha dimostrato la necessità di attuare servizi articolati per forma di gestione e differenziati per rispondere a bisogni individualizzati. Pertanto con il presente bando si intende affidare a terzi la gestione del CESH con sede in via Cena 6 e la realizzazione dei progetti allo stesso afferenti per garantire gli attuali volumi di attività, sperimentando nel contempo modalità gestionali ed organizzative innovative nonché implementare e qualificare ulteriormente gli interventi di assistenza specialistica, presso le scuole di appartenenza.

## **Art. 15 - IL PROGETTO**

Il servizio che si intende affidare si colloca all'interno del sistema di azioni descritte in premessa e nel presente articolo e integrate dagli interventi dei Servizi Sociali e Sanitari.

La Città, attraverso il Servizio Assistenza Scolastica Scuole Obbligo della Direzione Cultura Educazione Gioventù – Area Servizi Educativi (di seguito denominato Servizio) dispone l'ammissione e la dimissione degli allievi alla "Specialistica - CESM" secondo i criteri esplicitati nelle circolari annuali del Servizio che saranno rese disponibili all'affidatario e secondo i volumi d'intervento di cui al presente articolo

Il servizio affidato riguarda:

in via Cena 6

- l'organizzazione e la realizzazione, a cura di educatori, di interventi educativi specializzati per allievi con Disturbo Pervasivo dello Sviluppo e autismo, per i quali la scuola non abbia né le competenze né gli spazi adeguati, da svolgersi presso i locali messi a disposizione dalla Città siti in via Cena 6; la fornitura degli opportuni materiali didattici e di consumo, la somministrazione dei pasti, la vigilanza durante tutta la permanenza.
- le attività di cura, di assistenza di base e ai pasti e di sorveglianza dei ragazzi, la pulizia, nonché fornitura dei relativi materiali, e vigilanza dei locali da parte di specifico personale che dovrà fornire il necessario supporto all'attività degli educatori.
- la manutenzione ordinaria dei locali
- l'offerta di uno spazio educativo di assistenza e di tregua per le famiglie, anche in orario extracurricolare, durante l'anno scolastico ed eventualmente durante parte del periodo estivo; la somministrazione dei pasti, la vigilanza durante tutta la permanenza .

Nell'ambito di quanto indicato nella premessa, ogni progetto deve essere concordato, discusso e verificato periodicamente con genitori, terapisti, Dirigente Scolastico, insegnanti di classe e di sostegno, neuropsichiatri e prevedere modalità e durate diversificate in funzione degli obiettivi.

presso le scuole

- l'organizzazione e la realizzazione di progetti di assistenza specialistica, rivolti agli alunni con disabilità frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado. Ogni progetto deve essere concordato, discusso e verificato periodicamente con genitori, terapisti, Dirigente Scolastico, insegnanti di classe e di sostegno, neuropsichiatri e prevede modalità e durate diversificate in funzione degli obiettivi.

E' richiesta inoltre la somministrazione di farmaci agli utenti e l'alimentazione tramite PEG,.

Per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato si prevede un impegno orario così articolato:

Via Cena 6 - educatori:

- 80 ore settimanali di rapporto diretto con l'utenza per le attività educative più 6 ore settimanali (cumulabili) per la programmazione delle attività; il servizio è articolato su 34 settimane annue (nel triennio 8.772 ore).
- numero di utenti inseriti: da 10 a 15
- frequenza settimanale da uno a tre giorni
- frequenza oraria settimanale da 6 a 10 ore

Deve essere in ogni caso garantita la continuità educativa delle figure di riferimento.

Via Cena 6 – personale ausiliario:

40 ore settimanali per le attività di assistenza e vigilanza agli utenti del servizio, oltreché per la sorveglianza e pulizia dei locali per 34 settimane per un totale di 4.080 ore nel triennio.

Progetti realizzati a scuola:

- 80 ore settimanali di rapporto diretto con l'utenza per le attività educative più 6 ore settimanali (cumulabili) per la programmazione delle attività; il servizio è articolato su 34 settimane annue (nel triennio 8.772 ore).
- numero di utenti inseriti: da 10 a 15
- frequenza settimanale da uno a tre giorni
- frequenza oraria settimanale da 6 a 10 ore

Deve essere garantita la continuità educativa delle figure di riferimento.

L'affidatario dovrà individuare un coordinatore, per almeno 4 ore settimanali, con i requisiti di cui all'art 16, anche interno al servizio, con funzioni pedagogiche ed organizzative cui la Città si riferirà per gli aspetti organizzativo-gestionali e di realizzazione dei progetti individualizzati.

Poichè il servizio appaltato si colloca all'interno del sistema articolato e sinergico di interventi che la Città attua in tema di disabilità e di inclusione scolastica è indispensabile prevedere, tra il Servizio appaltante e l'affidatario, almeno un incontro preventivo prima dell'avvio del servizio e, trimestralmente, momenti di monitoraggio e di valutazione sia degli aspetti organizzativo - gestionali che dei progetti individualizzati.

In relazione alle esigenze del servizio, potrà essere prevista una diversa articolazione del monte ore educatori nei diversi ambiti (via Cena, 6 – scuole)

Il progetto dovrà illustrare le seguenti tematiche:

<p><b>MODELLO TEORICO - OPERATIVO</b></p> <p>Scelte aziendali sul tema della disabilità e in particolare dell'inclusione scolastica (obiettivi e metodologie per il loro raggiungimento)</p>	<p>a) obiettivi e finalità del contesto educativo</p> <p>b) Contenuti, tecniche e strumenti degli interventi educativi per il sostegno all'autonomia e/o il benessere per i bambini / ragazzi con DPS e autismo e loro fondamenti teorico-metodologici</p> <p>c) Contenuti, tecniche e strumenti degli interventi educativi per il sostegno all'autonomia e/o il benessere per i bambini / ragazzi con grave disabilità, da attuarsi a scuola in contesti inclusivi e individualizzati;</p>
<p><b>MODELLO ORGANIZZATIVO</b></p> <p>Modalità gestionali e di coordinamento del progetto:</p>	<p>a) la struttura organizzativa: organigramma funzionigramma descrizione dei processi e delle procedure organizzative: articolazione dei tempi di lavoro del personale in relazione alla realizzazione dei progetti</p> <p>b) relazione con la scuola</p> <p>c) relazione con gli altri attori della rete</p>
<p><b>GESTIONE RISORSE UMANE</b></p> <p>Risorse umane e loro gestione :</p>	<p>d) modalità di coinvolgimento delle famiglie</p> <p>a) Modalità di reclutamento del personale e professionalità impiegate e sostituzione</p> <p>b) Formazione: analisi delle esigenze formative,</p>

## MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Strumenti di valutazione e di autovalutazione

proposte qualitative e quantitative (contenuti, modalità e tempi)

Supervisione: obiettivi del supporto in itinere al lavoro del personale, quanto, come, quando, ecc.

a) strumenti di verifica e valutazione ex ante in itinere ex post con definizione di indicatori e standard afferenti sia agli interventi che ai progetti

b) strumenti e modalità per rilevare la qualità percepita dalle famiglie

## **Art. 16 - PERSONALE**

Trattandosi di una tipologia particolare di servizio, con connotazione educativa/assistenziale e con utenza formata da bambini e ragazzi con disabilità grave e gravissima, si precisano i requisiti delle figure professionali richieste.

- **Coordinatore.** Oltre ai requisiti indicati per gli educatori ad elevata competenza si richiede un'esperienza educativa di lavoro opportunamente documentata, non inferiore ai 90 giorni, con minori disabili.
- **Educatori ad elevata competenza.** Oltre i requisiti indicati al punto precedente, dovranno essere certificate competenze su metodologie specifiche, ad es. TEACCH, apprendimento cooperativo, pedagogia della mediazione, comunicazione aumentativa, ecc., e con un'esperienza educativa di lavoro opportunamente documentata, non inferiore ai 60 giorni, con minori disabili. Le ore di intervento di tale figura dovranno essere almeno 1/5 di quelle totali di rapporto diretto con l'utenza.
- **Educatori.** Il personale impiegato dovrà essere in possesso del diploma di Scuola Media Superiore e Titolo post-diploma di Educatore specializzato/professionale rilasciato dalla Formazione Regionale oppure Laurea triennale in Educatore professionale o in Scienze dell'Educazione nonché di una esperienza educativa di lavoro opportunamente documentata, non inferiore ai 60 giorni, con minori disabili
- **Operatori/Assistenti.** Il personale impiegato dovrà avere licenza della scuola dell'obbligo, nonché esperienza di lavoro documentata con minori disabili e età non inferiore a 18 anni.

E' possibile la fruizione dei pasti per il personale, con costo a carico dell'aggiudicatario pari ad Euro 8,10 per ogni pasto.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario, prima della data di immissione in servizio del personale, di trasmettere la documentazione attestante il curriculum professionale.

Il personale, al fine di salvaguardare la continuità interna del progetto, dovrà prestare servizio per l'intero periodo di affidamento previsto dal presente capitolato. Nel caso di assenza, anche temporanea, l'aggiudicatario dovrà tempestivamente darne comunicazione al Servizio, motivandone la causa, e provvedere immediatamente alla sostituzione.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il tipo di contratto stabilito con il personale impiegato nonché stipulare specifica assicurazione di cui all'art. 22 del presente capitolato.

La documentazione sopra citata deve essere prodotta, prima dell'inizio agli uffici del Servizio.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga della ditta aggiudicataria.

In caso di sciopero del personale, il gestore deve darne notizia alla Città con un anticipo di almeno cinque giorni.

Copia dei titoli di studio, con elenco riepilogativo, dovrà essere trasmessa agli uffici del Servizio prima dell'inizio della gestione.

L'Impresa aggiudicataria dovrà procedere, come disposto dall'art. 2 del D. Lgs. 39/2014, all'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale relativo a tutto il personale immesso nel servizio.

L'impresa aggiudicataria è tenuta per i propri addetti al rispetto del CCNL di categoria sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, nonché ai trattamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e, a richiesta della Città, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi; per il personale e per le attività, per cui questa è obbligatoria, va assicurata inoltre la copertura INAIL.

L'affidamento della gestione del servizio in oggetto non instaura alcun rapporto di lavoro tra la Città di Torino e i singoli lavoratori e/o dipendenti del gestore e dallo stesso impiegati per l'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario può inserire nel servizio volontari anche in servizio civile, cantieristi ed addetti ai lavori socialmente utili in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all'organico previsto, prevedendolo nel progetto, e dandone comunicazione preventiva agli uffici interessati, che ne autorizzeranno e verificheranno il congruo utilizzo.

Presso il servizio è previsto l'inserimento, a scopo di tirocinio, di max 3 allievi frequentanti un corso di formazione riconosciuto da Enti Pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio.

## **Art. 17 – ONERI A CARICO DELLA CITTÀ**

Sono a carico della Città i seguenti servizi e relativi costi:

- trasporti per gli utenti presso via Cena 6. L'affidatario dovrà coordinarsi con gli uffici della Direzione Servizi Educativi per tutti gli adempimenti connessi all'organizzazione del trasporto in attuazione di quanto disposto dalle circolari emanate annualmente dalla Direzione Servizi Educativi (all n. 3)
- fornitura dei pasti veicolati presso via Cena 6. L'affidatario dovrà coordinarsi con gli uffici della Direzione Servizi Educativi per tutti gli adempimenti connessi alla prenotazione dei pasti in attuazione di quanto disposto dalle circolari emanate annualmente dalla Direzione Servizi Educativi
- La manutenzione ordinaria, comprese verifiche di legge, degli impianti termici, elettrici e speciali (es. luci di emergenza comprese quelle poste sulle uscite di sicurezza, impianti rilevazione incendi, antintrusione ecc.);
- La manutenzione ordinaria, comprese verifiche di legge, degli impianti di spegnimento incendi fissi (es. sprinkler e idranti) e mobili (es. estintori portatili e carrellati);
- Il ripristino delle parti edili a seguito delle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione degli impianti termici, elettrici e impianti di spegnimento incendi fissi e mobili;
- la copertura assicurativa degli immobili per il rischio da incendio
- le spese di riscaldamento

- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi
- le spese relative all'energia elettrica, acqua, gas

Qualora si rilevi discrepanza tra le spese di gestione relative alle utenze di riscaldamento, luce e acqua, da sostenersi a carico del Comune di Torino ed i costi standard definiti (costo medio gestione precedente) l'Amministrazione Comunale richiederà giustificazione delle eccedenze ed eventualmente si rivarrà sul gestore.

### **Art. 18 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO**

Sono a carico dell'affidatario:

- tutti gli oneri relativi alla gestione del servizio secondo quanto indicato nel presente Capitolato speciale, nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara;
- 
- le spese di volturazione ed il conseguente contratto per le utenze relative al servizio di telefonia;
- il materiale didattico compreso di una prima congrua dotazione iniziale, compreso anche di quello specifico per disabili, la cancelleria e materiali da ufficio;
- il materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, i materiali igienici e di pulizia dei locali;
- il completamento e la sostituzione, quando necessario, dei piccoli e grandi elettrodomestici e stoviglie;
- la sostituzione di tutti i beni mobili in uso lesionati o divenuti inservibili comprese le postazioni e/o dotazioni informatiche, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.
- la pulizia ed il riordino di tutti i locali in uso e delle aree esterne
- la manutenzione ordinaria generale, anche in deroga all'art. 1609 del C.C., che comprende gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché la manutenzione degli arredi e delle attrezzature. Sono esclusi gli impianti termici ed elettrici.

I Responsabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali indicate nella normativa vigente in materia.

Nel caso specifico, le verifiche semestrali delle porte tagliafuoco e delle uscite di sicurezza risultano di competenza dell'affidatario.

I locali e i beni mobili inventariabili, comprese le dotazioni informatiche (pc, stampanti, ecc.), dovranno essere mantenuti nella condizione, forma, dimensione e struttura così come all'atto dell'aggiudicazione e riconsegnati nello stato di fatto in cui si trovavano al momento dell'aggiudicazione, potendosi rivalere la Città sugli eventuali danni riscontrati.

Gli stessi non potranno essere destinati ad altra attività se non a quelle previste dal presente Capitolato speciale e dal progetto presentato.

Prima dell'inizio della gestione sarà redatto analitico elenco descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei beni mobili, in contraddittorio tra le parti.

La riconsegna, al termine dell'affidamento, dovrà risultare da apposito verbale redatto con le medesime modalità.

Sarà a carico del gestore la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dalla Città con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Gli eventuali danni all'immobile ed ai beni mobili in esso contenuti, di proprietà della Città, comprese le postazioni informatiche dovuti ad un uso improprio, nonché gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati con altri beni di pari qualità entro un termine da stabilirsi nel verbale di riconsegna; trascorso inutilmente tale termine la Città potrà rivalersi incamerando dalla cauzione un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o mancanti.

Il gestore è responsabile dell'osservanza della normativa vigente in materia igienico-sanitaria; sarà tenuto a effettuare la pulizia e la sanificazione degli ambienti ed arredi del servizio specialistica CESM.

Il gestore dovrà comunicare nella relazione periodica i tempi e i modi con cui procede alla pulizia.

I locali dovranno essere ad uso esclusivo del servizio in oggetto.

Nei periodi di sospensione delle attività scolastiche i gestori sono responsabili ad ogni effetto della tenuta dei locali.

In tali periodi l'Amministrazione può richiedere la disponibilità del gestore all'attivazione di servizi analoghi a quanto previsto dal presente capitolato.

#### **Art. 19 - AVVIO DEL SERVIZIO**

In seguito all'affidamento, prima dell'inizio dell'attività, il gestore sarà tenuto in particolare a fornire:

- a) elenco nominativo del personale corredato da curriculum vitae e qualifica posseduta, nonché indicazione del titolo di studio. Schema di orario settimanale e schema giornaliero di orario-turnazione. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere tempestivamente comunicato per iscritto
- b) elenco nominativo completo del personale, con adeguata formazione, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni
- c) nominativo del Referente/Coordinatore e del suo eventuale sostituto
- d) polizza assicurativa di cui all'art. 22;

Ai sensi dell'art. 18, comma 7, della Legge 55/1990, l'aggiudicatario ha l'obbligo di trasmettere alla Direzione Servizi Educativi della Città, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

#### **Art. 20 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI - SOGGETTI ABILITATI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE**

Il "responsabile del controllo" per gli aspetti qualitativi, organizzativi, di gestione ed educativi è il dirigente di servizio Dott. Luciano TOSCO, che si avvarrà della collaborazione del personale in ruolo pedagogico (responsabile pedagogico) ed amministrativo del servizio (funzionari)

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Dott. Luciano TOSCO Dirigente della Direzione Servizi Educativi – Servizio Assistenza Scolastica Scuole Obbligo.

I controlli tramite specifico modello di rilevazione (che verrà consegnato alla ditta vincitrice) verranno svolti almeno 3 volte l'anno e verteranno sui principali aspetti dell'erogazione del servizio ed in particolare sul rispetto del progetto educativo.

La Città si riserva inoltre la facoltà di effettuare e disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità di seguito specificate, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio svolto quotidianamente al progetto presentato ed alle prescrizioni del capitolato d'Appalto.

Inoltre verranno effettuati controlli qualitativi e quantitativi attraverso:

- Tre incontri all'anno fra il Responsabile dei controlli ed il Coordinatore del progetto per conto dell'aggiudicatario che tendenzialmente coincideranno con la rilevazione della scheda controllo qualità sopra citata.
- controllo mensile da parte dei referenti del controllo sulla correttezza amministrativa dello svolgimento del servizio

I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

Detta attività di controllo è preliminare e strumentale all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 25, nonché alla liquidazione dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario.

Per quanto riguarda il complesso dell'attività, il gestore deve presentare al termine del servizio una relazione dettagliata sull'attività svolta. Tale relazione costituisce obbligo per il gestore e non si provvederà al saldo degli importi dovuti fino all'avvenuta trasmissione della stessa.

## **Art. 21 – CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni dovranno essere conformi a quanto previsto dal progetto presentato dal gestore, ai regolamenti comunali in materia, al presente Capitolato speciale, ai singoli progetti del servizio specialistica CESM e, in generale, alle linee pedagogiche e organizzativo-gestionali del Sistema Educativo della Città di Torino e ancora alle indicazioni che potranno emergere nell'ambito delle riunioni di verifica.

E' facoltà della Direzione Cultura Educazione Gioventù – Area Servizi Educativi richiedere specifiche verifiche delle attività svolte e proporre indirizzi ed orientamenti.

## **Art. 22 – ASSICURAZIONI**

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire adeguata copertura assicurativa R.C. ed infortuni per il personale impiegato nel servizio e per gli allievi ove non coperti da altra assicurazione.

L'impresa è altresì responsabile di qualsiasi danno causato alle strutture ed alla strumentazione di proprietà della Città e comunque di ogni e qualsiasi danno dipendente dalla gestione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, ritenuta indenne la Città di Torino dai danni cagionati a persone o cose; per tale tipo di responsabilità dovrà



essere stipulata apposita polizza assicurativa. Per le attività per cui questa è obbligatoria va assicurata inoltre la copertura INAIL.

### **Art. 23 – PAGAMENTI**

Le fatture di pagamento relative al servizio reso saranno pagate entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (DURC); il suddetto termine è sospeso nel periodo di fine anno (10-31 dicembre) per le esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio finanziario.

Il tasso di mora che la Città corrisponderà in caso di ritardo dei pagamenti è pari a quello stabilito annualmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per procedere alla liquidazione delle fatture il gestore avrà l'obbligo di allegare il foglio presenze mensile del personale .

Per i pagamenti in favore dei subappaltatori si applicano le disposizioni di cui al relativo articolo 11 e, nel caso, quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate inoltre le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempienza degli obblighi di cui al suddetto articolo 3, si applicherà quanto previsto all'art. 6 della citata Legge.

### **Art. 24 – MODIFICHE DEL CONTRATTO PER ESIGENZE DELL'UTENZA**

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui agli artt. 89 e 115 del D.Lgs. 163/2006 a partire dal secondo anno di gestione del servizio.

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio, così come previsto dall'art. 2 del presente capitolato il gestore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni; in caso di riduzione, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento.

### **Art. 25- PENALITÀ**

Qualora il Responsabile dell'esecuzione del contratto rilevi, con le modalità indicate al precedente art. 20, anomalie sulla qualità e quantità del servizio erogato, la Direzione di Area Servizi Educativi, ferma restando la facoltà di procedere alla quantificazione e richiesta di risarcimento del danno, procederà all'applicazione di penalità calcolate, di volta in volta, in percentuale da determinarsi in virtù della gravità della violazione da un minimo del 5% ad un massimo del 15% .

Nelle ipotesi di mancato rispetto del presente Capitolato speciale, dei suoi allegati e delle ulteriori prescrizioni esplicitate in sede contrattuale, la Direzione Servizi Educativi, dopo aver comunicato formale contestazione al gestore, il quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione medesima, può comminare le relative penali.

Qualora la ditta non provveda entro ventiquattr'ore dall'invio tramite fax delle contestazioni a rendere il servizio conforme al Capitolato speciale, la Città ha la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. ed al contestuale risarcimento dei danni.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte della Città, nonchè richieste di risarcimento danni materiali e morali.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni, reiterate contestazioni, nonché inadempienze nell'espletamento del servizio. Nel caso in cui il gestore non provvedesse al pagamento delle penali, la Città potrà rivalersi mediante atto amministrativo sulla cauzione definitiva.

Nel caso di grave inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal gestore e/o derivanti dalle norme in vigore e fatti salvi i maggiori diritti della Città, la stessa procederà all'incameramento della cauzione definitiva, restando impregiudicata la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purchè tempestivamente notificate.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili al gestore, la Città si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

### **Art. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora il gestore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato speciale, la Città potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento).

In tal caso la Città, ai sensi dell'art. 1454 del C.C., può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale il gestore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

E' inoltre facoltà della Città procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), con proprio provvedimento comunicato al gestore, nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa aggiudicataria ;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'Impresa aggiudicataria;
- c) impiego di personale non dipendente dell'Impresa aggiudicataria;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) subappalto del servizio in violazione di quanto disposto dall'art. 11;
- g) gravi danni provocati ai minori da comportamenti o situazioni lesive dell'integrità degli stessi;
- h) mancata attuazione di quanto indicato nel progetto tecnico;
- i) reiterati casi di mancata presentazione in servizio del personale con grave disagio del servizio;
- j) nel caso in cui il gestore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza
- k) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo dell'appalto;
- l) gravi e reiterate inadempienze nella gestione e organizzazione del servizio;
- m) violazione dell'orario del servizio
- n) sospensione, anche parziale del servizio agli utenti, esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati
- o) abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e /o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso
- p) stato di insolvenza del gestore o frode accertata del medesimo
- q) inottemperanza agli obblighi assicurativi, contributivi, e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Città, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore della Città, la facoltà di affidare il servizio alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra impresa, a maggiori spese della ditta inadempiente, con diritto della Città al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 a titolo di penale.

La Città si riserva di non ammettere alla partecipazione a successive procedure le imprese che si sono rese responsabili di gravi inadempienze in danno della stessa a norma dell'art. 38, lettera f) del D.Lgs. 163/2006.

### **Art. 27 - RECESSO**

La Città, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base ai quali si è proceduto all'affidamento del servizio nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente capitolato, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che l'Impresa possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

Il diritto di recesso è riconosciuto al gestore esclusivamente in caso di scioglimento dell'impresa. L'atto di recesso deve essere comunicato al Comune a mezzo raccomandata, almeno 6 mesi prima. Entro tale periodo il comune assume i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione.

Il recesso di fatto, non ammesso, comporta l'obbligazione per il gestore del risarcimento dei danni previo immediato incameramento della cauzione.

In ogni caso di revoca o recesso, gli effetti del contratto stipulato tra il comune e il gestore cessano senza che il gestore nulla possa vantare nei confronti del comune.

### **Art. 28 – OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI**

Il gestore, a proprie spese, si impegna all'osservanza delle leggi, decreti e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie ed in particolare:

- il D.Lgs. 81/2008, in termini di ottemperanza a tutti gli obblighi previsti per tutte le figure aziendali;
- la Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei pagamenti agli operatori economici;
- il D.Lgs. 30/2005 e s.m.i. Codice della proprietà industriale;
- la normativa relativa al divieto di fumo (Legge 3/2003, art. 51 – D.P.C.M. 23/12/2003).

Il gestore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture oggetto del presente Capitolato speciale.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il gestore è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili

o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Città

Sono a carico del gestore l'acquisizione di eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme per l'attività che viene svolta ai sensi del presente Capitolato speciale.

Le parti contraenti non potranno cedere ad altri, né in tutto né in parte, il contratto stipulato a nessun titolo e per nessuna ragione.

Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità la Civica Amministrazione.

### **Art. 29 – PRIVACY**

La titolarità del trattamento dei dati personali spetta alla Città di Torino che nomina il gestore quale responsabile esterno del trattamento dei dati stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad effettuare il trattamento nel pieno rispetto della citata normativa ed in particolare con le modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs. suddetto.

Si impegna inoltre ad effettuare tutte le attività di informazione all'interessato di cui all'art. 13 e ad adottare tutte le misure di sicurezza di cui all'art. 31 del D.Lgs.196/2003.

Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri derivanti dai danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2050 del C.C.; inoltre ha l'obbligo di rispettare le normative vigenti in tema di trattamento dei dati sensibili e delle immagini, anche in considerazione della documentazione delle attività educativo-didattiche del servizio, nel rispetto delle procedure autorizzative dei genitori.

### **Art. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Città

Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato speciale è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

### **ART. 31 – INFORMAZIONI**

Eventuali informazioni e chiarimenti in merito al capitolato potranno essere richiesti al Dott. Cinzio TOLOMEI - fax 011 - 442.7490 - tel. 011 - 442.7426 - posta elettronica [Cinzio.Tolomei@comune.torino.it](mailto:Cinzio.Tolomei@comune.torino.it); o alla Sig.ra Francesca DIRUGGIERO - tel. 011 - 442.6073 - posta elettronica [Francesca.Diruggiero@comune.torino.it](mailto:Francesca.Diruggiero@comune.torino.it) . Per quanto riguarda quesiti di natura progettuale, chiarimenti possono essere richiesti alla Dott.ssa Paola GUERRA - tel. 011 - 442.7474 - posta elettronica [Paola.Guerra@comune.torino.it](mailto:Paola.Guerra@comune.torino.it)

Torino, 16 aprile 2014

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Cinzio TOLOMEI